



## **ORDINE DEL GIORNO**

L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri riunita in Roma nei giorni 21 e 22 dicembre 2007,

VISTA la proposta di testo unificato sulla riforma delle professioni dei relatori Chicchi e Mantini;

VISTO in particolare l'art. 4 della proposta che attribuisce ai Consigli Nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in Ordini e Collegi il compito di prevedere il nuovo ordinamento di categoria con proprio regolamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 4 della stessa proposta di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale della Fnomceo del 5 dicembre 2004 che prevedeva il compito di elaborare una proposta di legge diretta a :

- a) assicurare l'autonomia dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali che garantiscano l'indipendenza nella scelta, per ogni Albo, degli organismi direttivi ed il rispetto delle reciproche autonomie;
- b) assicurare il diritto della professione medica e della professione odontoiatrica di nominare propri rappresentanti in tutte le articolazioni istituzionali per le quali sia prevista la presenza qualificata di rappresentanti delle professioni intellettuali;
- c) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
- d) assicurare che l'autonomia di cui alla lettera a) si consegua con criteri di non onerosità per gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e della loro Federazione Nazionale;
- e) assicurare che le attività previdenziali e assistenziali concernenti gli iscritti dei due Albi siano amministrare dall'ENPAM;

PRESO ATTO delle conclusioni del dibattito svoltosi tra tutti i Presidenti delle CAO;

**DELIBERA**

Di proporre, nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Nazionale della Fnomceo incaricato di predisporre le norme regolamentari di cui all'art. 4 del testo unificato sulla riforma delle professioni, l'individuazione dei seguenti principi concernenti il conseguimento dell'autonomia dell'Albo degli odontoiatri nell'ambito dell'unico Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri :

- a) assicurare l'autonomia dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali che garantiscano l'indipendenza nella scelta, per ogni Albo, degli organismi direttivi ed il rispetto delle reciproche autonomie;
- b) assicurare il diritto della professione medica e della professione odontoiatrica di nominare propri rappresentanti in tutte le articolazioni istituzionali per le quali sia prevista la presenza qualificata di rappresentanti delle professioni intellettuali;
- c) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
- d) assicurare che l'autonomia di cui alla lettera a) si consegua con criteri di non onerosità per gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e della loro Federazione Nazionale;
- e) assicurare che le attività previdenziali e assistenziali concernenti gli iscritti dei due Albi siano amministrare dall'ENPAM.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE